

Comune di Roccafranca



*REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA
E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.)*

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 6
DEL 21/02/2007.

Indice

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Attivazione del servizio
- Art. 3 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 4 – Gettito e costo del servizio
- Art. 5 – Presupposto della tassa
- Art. 6 – Esclusioni dalla tassa
- Art. 7 – Documentazione ai fini dell'esclusione dalla tassa
- Art. 8 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 9 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 10 – Commisurazione tariffe
- Art. 11 – Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 12 – Agevolazioni
- Art. 13 – Classificazione dei locali e delle aree
- Art. 14 – Articolazione della tassa
- Art. 15 – Calcolo della tassa per le utenze domestiche
- Art. 16 – Calcolo della tassa per le utenze non domestiche
- Art. 17 – Deliberazione tariffe
- Art. 18 – Denunce
- Art. 19 – Accertamento e poteri del Comune
- Art. 20 – Riscossione
- Art. 21 – Funzionario responsabile
- Art. 22 – Rimborsi
- Art. 23 – Sanzioni
- Art. 24 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 25 – Rinvio ad altre disposizioni di legge
- Art. 26 – Vigenza ed efficacia

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 23 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2
Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, adottato dal Comune ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la parte variabile della tassa è dovuta nella misura del 40 per cento, è invece interamente dovuta la parte fissa della tariffa. Per utenti fuori zona si intendono i detentori di locali e di aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al precedente comma 2, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta Comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodo in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo

di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 3

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I criteri di assimilazione dei rifiuti sono stabiliti da apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/10/1995 e modificato con deliberazioni consiliari n.24 del 22/05/1998 e n.55 del 19/12/2001 concernente la disciplina del lato tecnico dell'assimilazione per qualità e per quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22.

Art. 4

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati di cui all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate afferenti esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, comma 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 5

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per le occupazioni o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato, o comunque, reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando il disposto dell'art. 2 commi 2 e 4.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si svolga un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per i singoli usi e viene commisurata all'effettiva destinazione delle superfici.

Art. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura non possono produrre rifiuti, quali:
 - Vani caldaia esclusivamente destinati a tale scopo;
 - Soffitte e cantine delle abitazioni esclusivamente adibite a tale scopo, ovvero nelle quali non sia possibile la permanenza;
 - Cabine elettriche o simili;
 - Edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto e aree di relativa pertinenza, ossia con esclusione dei

locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- Le aree scoperte che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, così come i luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione;
- Le aree non presidiate o con presenza sporadica dell'uomo;
- I depositi all'aperto di materiale in disuso;
- Le superfici destinate ad attività sportive, limitatamente alla zona utilizzata dagli atleti e dai praticanti lo sport.

2. Non sono, altresì, soggetti alla tassa:

- a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa che nel corso dell'anno risultino completamente vuote, chiuse e inutilizzate, ossia per le quali non risultano attivate utenze (gas, luce, acqua), nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché inutilizzate;
- b) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti;

Le circostanze di cui ai punti a) e b) precedenti comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, i quali – in base alle norme vigenti e alle disposizioni contenute nel regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune – non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, devono essere smaltiti, a proprie spese, dai produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie da cui deriva la produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro, sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) Le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che per qualità non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) Le superfici dei locali o delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo, ferme restando le eventuali riduzioni applicabili ai sensi dell'art. 2;
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter del D.L. 527/88 convertito in Legge 45/1989, adibite a, sale operatorie, stanze di medicazione ambulatori, laboratori di analisi, ricerca, radiologia e simili, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Le aree diverse da quelle sopra citate (uffici, magazzini, cucine, sale di degenza ove sono

ospitati pazienti non affetti da patologie infettive ecc.) sono assoggettate alla tassa;

- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali, tossico o nocivi di cui alla normativa specifica vigente.
4. Nel caso di esercizio di attività in locali in grado di produrre rifiuti speciali assimilati e non assimilati sulle medesime superfici, ai fini della differenziazione delle stesse, può essere disposto sopralluogo di personale tecnico incaricato dal Comune per la verifica delle superfici in contraddittorio con l'utente.
 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 6. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte adibite a verde di qualsiasi dimensioni e superficie.
 7. Non sono soggette alla tassa, oltre alle aree di cui al precedente comma 6, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Art. 7

Documentazione ai fini dell'esclusione dalla tassa

1. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle lettere a), b), e), comma 3, dell'art. 6, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, la sotto elencata documentazione:
 - a) Apposita istanza, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al Comune copia del MUD dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione dalla tassa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA. I contribuenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero a tassazione con tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
 - b) Planimetria dei locali con l'indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi non sono variate rispetto a quelle già denunciate l'anno precedente.
2. L'istanza dà diritto all'esclusione dalla tassa con decorrenza dal bimestre solare successivo alla presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata presentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto all'esclusione della tassa. L'istanza presentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto all'esclusione dalla tassa a decorrere dal bimestre solare successivo a quello della presentazione dell'istanza tardiva.

Art. 8

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti

dell'articolo 62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'Ufficio Tributi può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
5. Per le locazioni di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.

Art. 9

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 8, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 18.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 10 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 6 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
 - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 18;
 - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 10

Commisurazione e tariffe

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei

- locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
 3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
 4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche o comunque di diversa ed autonoma destinazione, anche se gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 11

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa è ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
2. La tariffa è ridotta del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 1 e 2 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Quanto indicato nella denuncia di attivazione è applicato con effetto dalla data di occupazione.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 2; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 23.
5. Le riduzioni, nelle percentuali indicate nei commi precedenti, si applicano, in ogni caso esclusivamente sulla componente relativa ai costi variabili della tariffa.

Art. 12

Agevolazioni

1. Per le utenze non domestiche che avviano a recupero, a propria cura e spese, rifiuti assimilati agli urbani è applicata la riduzione di cui al comma 5, fino ad una misura massima in percentuale pari al 50% dei costi variabili.
2. Per le suddette utenze, ferme restando la misura massima di riduzione prevista al comma 1, la riduzione viene stabilita sulla base della quantità effettiva e documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero. A tal fine, il produttore presenta all'ufficio tributi comunali apposita istanza-autocertificazione, entro 30 giorni dal termine di presentazione del MUD, utilizzando apposito modulo fornito gratuitamente dall'ufficio tributi, con allegati:
 - Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprovante la quantità di rifiuti avviati al recupero secondo le normative tecniche ammesse dalla legge;
 - Copia del MUD, o nel caso di ditta non tenuta alla presentazione del MUD, idonea documentazione attestante il conferimento di rifiuti avviati al recupero.
3. Nel caso di recupero di rifiuti effettuato direttamente dal produttore, in luogo di quanto previsto dal comma 2, il contribuente presenterà apposita istanza con allegata una descrizione delle modalità di trattamento effettuato, con una quantificazione dei rifiuti avviati al recupero in proprio. Nel caso in cui non sia possibile quantificare con metodi oggettivi la quantità avviata al recupero, verrà accordata una riduzione pari al 50% della misura massima prevista dal comma 1.
4. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico e i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, avviati al recupero.
5. La riduzione è pari al costo variabile sostenuto annualmente dall'Ente, rapportato ai kg di rifiuti assimilati avviati al recupero, nei limiti della misura massima prevista al comma 1.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del contribuente, l'ufficio tributi comunale esprime il proprio parere relativamente alla concessione e alla misura della riduzione della tassa. In caso di concessione della riduzione, l'Ufficio Tributi provvede, entro 60 giorni, allo sgravio o al rimborso della tassa.
7. Oltre alle agevolazioni previste dai commi precedenti si applicano le riduzioni di seguito evidenziate:
 - a) E' riconosciuto un bonus fisso di € 10,33 a favore delle utenze domestiche che installino sistemi di compostaggio dei rifiuti. La riduzione è applicabile se richiesta in sede di denuncia originaria o di variazione alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'acquisto e l'utilizzo del suddetto sistema di compostaggio, necessaria per l'ottenimento della riduzione che decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di agevolazione.
 - b) E' riconosciuto un rimborso pari al 50% della Tassa annua dovuta nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
 - nucleo familiare composto da almeno 3 figli minori;
 - reddito ISE non superiore a quello determinato dall' art.65 comma 4 della Legge 23/12/1998 n.448;La documentazione reddituale, risultante da idonea dichiarazione ISE, deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno. Il rimborso è concesso dopo che l'ufficio tributi abbia verificato il possesso dei requisiti su indicati. La mancata presentazione della dichiarazione ISE comporta la non concessione del rimborso.
 - c) E' riconosciuto un rimborso pari al 40% della Tassa annua dovuta nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni:
 - nucleo familiare composto dal singolo pensionato o da coniugi pensionati che abbiano compiuto i 65 anni d'età;

- reddito familiare derivante solo da pensione e non superiore a all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale;
 - La documentazione reddituale, risultante da idonea dichiarazione, deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno. Il rimborso è concesso dopo che l'ufficio tributi abbia verificato il possesso dei requisiti su indicati. La mancata presentazione della documentazione reddituale comporta la non concessione del rimborso.
- d) E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
- Il contribuente, per ottenere la riduzione presenta apposita istanza a firma del legale rappresentante della ditte con allegata la seguente documentazione:
- Documentazione delle spese sostenute;
 - Relazione esplicativa dimostrante la minore produzione di rifiuti o la riduzione della spesa di smaltimento da parte del Comune, o l'effettivo recupero di rifiuti in conformità con quanto previsto dalla legge;
 - Copia dell'ultimo MUD presentato;
 - La disponibilità della ditta a permettere eventuali sopralluoghi da parte dei tecnici comunali e a fornire eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune per istruire la pratica.
- Le domande devono essere presentate entro il 20 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione. La domanda va ripresentata ogni anno, pena l'esclusione. L'Ufficio Tributi esamina le istanze, richiedendo, se necessario, ulteriore documentazione tecnica, amministrativa o fiscale e eventuali sopralluoghi presso la ditta, previo preavviso.
8. Le esenzioni, le riduzioni ed i rimborsi sono iscritti in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

Art. 13

Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono distinti nelle sotto elencate categorie:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 2. Campeggi, distributori carburanti
 3. Stabilimenti balneari
 4. Esposizioni, autosaloni
 5. Alberghi con ristorante
 6. Alberghi senza ristorante
 7. Case di cura e riposo
 8. Uffici, agenzie, studi professionali
 9. Banche ed istituti di credito
 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 14. Attività industriali con capannoni di produzione
 15. Attività artigianali di produzione beni specifici

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria
 17. Bar, caffè, pasticceria
 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
 20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante
 21. Discoteche, night club
 22. Locali ad uso abitazione ed accessori
-
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
 3. Per i locali o aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più corrispondente all'uso.
 4. Nel caso di svolgimento di più attività autonome, la tassa è applicata con corrispondenti diverse tariffe, ma le parti di uso comune sono imputate all'attività prevalente, da individuarsi in base alla quantità dei rifiuti prodotti nell'insediamento.

Art. 14
Articolazione della tassa

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva partecipazione al gettito dell'anno precedente. Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenze sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa.

Art. 15
Calcolo della tassa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa si ripartiscono i costi fissi del servizio, desunti dall'esercizio in corso, per i mq. complessivamente occupati dalle utenze domestiche.
Ai fini della determinazione della quota variabile si fa riferimento al numero dei componenti il nucleo risultanti all'Ufficio Anagrafe.
Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare per i contribuenti non residenti nel Comune, lo stesso è calcolato sulla base:
 - a) del numero dei coabitanti elencati dal dichiarante al momento della presentazione della denuncia di utenza domestica;
 - b) dal numero degli utenti ospitati dal dichiarante risultante dall'apposito archivio costantemente aggiornato dall'ufficio anagrafe.L'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, è ponderato sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività relativo al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto specificato nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
2. Il ruolo sarà emesso con riferimento alla situazione familiare alla data del 30 ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 16
Calcolo della tassa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa sono attribuite tenuto conto dei coefficienti indicati al punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 relativi alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile alla tassa.

Art. 17
Deliberazione tariffe

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 18
Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 8 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, idonea denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati, le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:
 - Per le persone fisiche: il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede principale, legale o amministrativa, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali e delle persone che ne gestiscono l'amministrazione, nonché la descrizione analitica della tipologia dei rifiuti in qualunque modo prodotti.Dovranno, inoltre, essere indicate le condizioni che possono portare a esenzioni, riduzioni, esclusioni dalla tassa ai sensi del presente regolamento.
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, debbono essere indicati in denuncia gli elementi di identificazione catastale delle unità immobiliari detenute, compreso il possessore, nonché la superficie catastale.
5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

Art. 19

Accertamento e poteri del Comune

1. In caso di denuncia omessa, infedele o incompleta, il Comune emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.1 comma 161 della Legge 27/12/2006 n.296.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio effettuato mediante rilevazione della misura e della destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Tributi può, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93, rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti. L'ufficio comunale competente può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini del altro tributo, ovvero richiedere agli uffici pubblici o a società che gestiscono pubblici servizi, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle superfici, salvo i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i requisiti normati dall'art. 2729 del Codice Civile.
5. L'Ufficio Tributi può richiedere, ai sensi del comma 2, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, e al soggetto responsabile del pagamento relativo ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupati o dei detentori dei locali e delle aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
7. Il comune di riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'alloggio locato nel caso in cui il conduttore risulti non in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti.

Art. 20

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, è iscritto – a cura del Funzionario Responsabile di

- cui all'articolo 21 – nei ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni dell'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e dell'art.1 comma 163 della Legge 27/12/2006 n.296.
2. A seguito di istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione del carico tributario, qualora comprensivo di tributi arretrati, fino a otto rate. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
 3. L'attività di riscossione può essere affidata a soggetto esterno abilitato per legge allo svolgimento di detta attività o essere gestita direttamente dal Comune mediante versamento della tassa su Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Comunale o tramite il sistema bancario.
 4. Non si effettua la riscossione quando l'importo complessivo risulta inferiore a € 10,33.

Art. 21

Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 22

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Ufficio Tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'Ufficio Tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto, per effetto della cessazione dell'occupazione e conduzione dei locali o aree tassabili, è disposto dall'ufficio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 9, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è stato iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro centoottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale con maturazione giorno per giorno a decorrere da quello dell'avvenuta pagamento e sino alla data del rimborso.
5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importi risulti inferiore a € 10,33.

Art. 23

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 19, comma 2, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista per quelli legali.
6. Valgono, ove applicabili, le norme di legge in materia di ravvedimento operoso del contribuente.

Art. 24

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

Art. 25

Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.
2. Si considera abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 30/10/1995 e n.70 del 27/11/1995 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 26

Vigenza ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il deposito presso la segreteria comunale per dieci giorni, da effettuarsi successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, produce i suoi effetti dal 01.01.2007.